REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

Versione 7.0

Classificazione del documento: Consip Public

Giugno 2018

1 STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2014	1.0	Modifica soggetti che possono richiedere l'abilitazione	Artt. 36 e 51
		Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione	Art. 22
		Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni	Art. 1
		Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante	Art. 19
		Modifica ricorso all'avvalimento	Artt. 35 e 36
Novembre 2014	2.0	Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione	Art. 37
		Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento	Artt. 1, 19 e 40
		Introduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis	Art. 36
		Modifica alla disciplina del ricorso all'avvalimento: precedentemente ai sensi dell'art. 50 attuale ex art. 49 del D.Lgs 163/2006	Artt. 35 e 36
Dicembre 2015	3.0		Art. 7
		Modifica alla disciplina dell'accesso alle registrazioni di sistema e alla richiesta di intervento tecnico	Art. 19
		Modifica alla disciplina relativa all'aggiunta di un nuovo legale rappresentante	

		Integrazione/specificazione dei tempi relativi alla sospensione	Art. 20
		Disciplina della RDO rivolta ad un unico fornitore	Art. 50
Giugno 2016	4.0	Allineamento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del 2016) che ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del Mepa ai lavori di manutenzione Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*"	
Luglio 2017	5.0	Adeguamento al nuovo impianto merceologico del Mercato Elettronico Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*	Artt. 36 e 46
Novembre 2017	6.0	Modifiche sulla disciplina in tema di conservazione dei documenti inviati attraverso il Sistema Modifiche su ruoli e responsabilità del Gestore del Sistema	Art. 7, comma 2 Art. 24, commi 1 e 3 Art. 7, commi 1, 2 e 4
Giugno 2018	7.0	Modifiche sulla disciplina in tema di protezione dei dati personali	Art. 7, commi 1 e 3 Art. 29, Art. 30, Art. 33, comma 5

PARTE I – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... - 8 -

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI ..... - 8 -

ARTICOLO 2 – IL SISTEMA INFORMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELLE REGOLE ..... - 12 -

ARTICOLO 3 – GLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE E I CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI ..... - 13 -

ARTICOLO 4 - ACCESSO ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE ..... - 13 -

ARTICOLO 5 – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ..... - 14 -

ARTICOLO 6 – CONSIP ..... - 14 -

ARTICOLO 7 - GESTORE DEL SISTEMA ..... - 15 -

ARTICOLO 8 – SOGGETTO AGGIUDICATORE E PUNTO ORDINANTE ..... - 16 -

ARTICOLO 9 - PUNTO ISTRUTTORE ..... - 17 -

ARTICOLO 10 – FORNITORE E LEGALE RAPPRESENTANTE ..... - 18 -

ARTICOLO 11 – OPERATORE DELEGATO ..... - 19 -

ARTICOLO 12 – LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT ..... - 19 -

ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT ..... - 20 -

ARTICOLO 14 – EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE ..... - 21 -

ARTICOLO 15 – L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DEI SOGGETTI AGGIUDICATORI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI ..... - 22 -

ARTICOLO 16 – L'ABILITAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI..... - 23 -

ARTICOLO 17 – REGOLE COMUNI A SOGGETTI AGGIUDICATORI E FORNITORI..... - 24 -

ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA..... - 26 -

ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE..... - 29 -

ARTICOLO 20 – DURATA, PENALI, SISTEMI REPUTAZIONALI, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA ABILITAZIONE..... - 30 -

ARTICOLO 21 – CATALOGO, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI..... - 31 -

ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI..... - 32 -

ARTICOLO 23 – SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA..... - 34 -

ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI..... - 35 -

ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ DEL MEF, DI CONSIP E DEL GESTORE DEL SISTEMA..... - 36 -

ARTICOLO 26 - CONTENUTO DEL SITO E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT..... - 37 -

ARTICOLO 27 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE E DEL FORNITORE E MANLEVA..... - 38 -

ARTICOLO 28 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE..... - 39 -

ARTICOLO 29 - NORMATIVA APPLICABILE..... - 40 -

ARTICOLO 30 – PRIVACY..... - 40 -

ARTICOLO 31 – ACCESSO AGLI ATTI..... - 40 -

ARTICOLO 32 – RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI .....- 41 -

PARTE II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -

ARTICOLO 33 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -

ARTICOLO 34 - DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 42 -

ARTICOLO 35 – CAPITOLATI D'ONERI DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO E FORNITORI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE.....- 45 -

ARTICOLO 36 – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL MEPA .....- 47 -

ARTICOLO 37 – CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL MEPA AL FORNITORE .....- 49 -

ARTICOLO 38 – CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI .....- 49 -

ARTICOLO 39 – DURATA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL MEPA.....- 50 -

ARTICOLO 40 – STATO DI SOSPENSIONE E REVOCA .....- 51 -

ARTICOLO 41 – RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO.....- 51 -

ARTICOLO 42 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI ABILITATI .....- 52 -

ARTICOLO 43 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO .....- 53 -

ARTICOLO 44 – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO .....- 54 -

ARTICOLO 45 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI.....- 54 -

ARTICOLO 46 – PROCEDURE DI ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....- 55 -

ARTICOLO 47 – ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO .....- 56 -

ARTICOLO 48 – COMPILAZIONE ED INVIO DELL'ORDINE DIRETTO.....- 57 -

ARTICOLO 49 – EFFICACIA DELL'ORDINE DIRETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 57 -

ARTICOLO 50 – ACQUISTO TRAMITE RDO .....- 59 -

ARTICOLO 51 – RISPOSTA ALLA RDO.....- 60 -

ARTICOLO 52 – CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 60 -

ARTICOLO 53 – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....- 61 -

ARTICOLO 54 - INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....- 62 -

ARTICOLO 55 – VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI DOCUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO - 63 -

Parte I – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Articolo 1 – Definizioni

1. Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

   Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

   Account: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica;

   Annullamento: il provvedimento con cui Consip annulla l'Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

   Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

   Lavori, Servizi e Forniture (Beni): i Prodotti e i servizi pubblicati a Sistema ed offerti nel Catalogo; i Prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione acquistabili dai Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;

   Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato sul Sito;

   Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;

Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Contratto: il contratto di fornitura dei Prodotti e/o dei servizi e/o di esecuzione di lavori di manutenzione concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;

Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto/Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto/Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Fornitore: indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-*ter)* del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali richiede l'abilitazione;

Mercato Elettronico (o MEPA): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-*bis*) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali richiede l'Abilitazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del Sistema di e-Procurement;

Regole: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del

procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto;

Revoca: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, che comporta l'esclusione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall'Abilitazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Riassegnazione: la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990**;**

Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;

Strumenti di Acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. cccc), del D.Lgs. 50/2016;

Strumenti di Negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

Articolo 2 – Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l'erogazione di ulteriori servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il Sistema, l'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.
2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di ciascuno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, disciplinano l'accesso e il funzionamento del Sistema e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 4, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell'accesso e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.

Articolo 3 – Gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Prodotti, Servizi o lavori di manutenzione, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono ordinati.
2. I Prodotti, i Servizi e i lavori di manutenzione offerti dai Fornitori possono essere acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabile.

Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto/Negoziazione utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a quanto disposto dall'art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. L'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l'assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, l'imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura

temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l'accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Articolo 5 – Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip.

Articolo 6 – Consip

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo centro operativo nel Sito.
2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità

di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori nell'ambito del Sistema.

Articolo 7 - Gestore del Sistema

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento. Il fornitore aggiudicatario della medesima procedura competitiva ha assunto il ruolo di Responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e oggi anche Regolamento UE 2016/679).
2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato dell'archiviazione sul Sistema dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.
3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed è tenuto ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.

5. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del Sistema.
6. I Soggetti Aggiudicatori potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it.. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.
7. Rimane fermo che i Fornitori interessati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno rivolgersi esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore e al relativo Responsabile del procedimento.

Articolo 8 – Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l'abilitazione e opera nell'ambito del Sistema di e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, ai sensi dell'art. 31 Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement.
3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l'attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l'attività svolta da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti

pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Prodotti, Servizi o Lavori di manutenzione. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i propri acquisti di Prodotti e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

Articolo 9 - Punto Istruttore

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di e-procurement.
3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le

modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell'Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest'ultimo.

Articolo 10 – Fornitore e Legale Rappresentante

1. Il Fornitore richiede l'Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell'art. 12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Prodotti/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.
4. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Sistema per mezzo degli Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi dei quanto disposto dall'art. 11.

Articolo 11 – Operatore Delegato

1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto l'abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale Rappresentante nello svolgimento delle attività all'interno del Sistema.
2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in un'apposita sezione all'interno del Sito.
3. Il Fornitore che nomina l'Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta da quest'ultimo, nonché alla riservatezza dell'Account a questo attribuito per l'accesso al Sistema di e-Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall'Operatore Delegato, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li individua e comunque l'efficacia della nomina cessa con il venire meno dell'Abilitazione del Fornitore. L'esistenza e l'operatività dell'Operatore Delegato nell'ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la validità dell'Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al Sistema stesso.

Articolo 12 – La Registrazione al Sistema di e-Procurement

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.
2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema.
3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.

5. L'Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
6. L'accesso al Sistema tramite l'Account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione che saranno in vigore al momento dell'accesso.
7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e ai Cataloghi di Prodotti e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel Sistema è necessaria l'Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

Articolo 13 – Conservazione e tenuta dell'Account

1. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'Account, personalmente e in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'Account è tenuto a modificare la propria *password* in conformità a quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria *password* con le modalità indicate nel Sito.

4. Il titolare dell'Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell'Account.

5. Il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da

qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

6. In ogni caso, il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account può comportare la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell'Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20. Si evidenzia, in via esemplificativa e non esaustiva, che costituisce utilizzo improprio dell'Account il ricorso a sistemi automatici di interrogazione dei dati relativi ai Cataloghi pubblicati tali da determinare un decremento dell'operatività del Sistema con ripercussioni sui livelli di servizio garantiti a tutti gli Utenti del Sistema medesimo.

7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account ovvero il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'apposito *Call Center* indicato nel Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del titolare dell'Account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'Account dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sito per generare i nuovi codici.

Articolo 14 – Effetti dell'Uso dell'Account e della Firma Digitale

1. L'utilizzo dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-*ter*) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico.
3. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. Il Punto Ordinante e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Sistema informatico di e-Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
6. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'Account sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Articolo 15 – L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti Ordinanti

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all'acquisto di Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinante di

appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.

3. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. L'abilitazione del Soggetto Aggiudicatore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Punto Ordinante del medesimo Soggetto Aggiudicatore.
5. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Punto Ordinante di Soggetto Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordinante ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia al Punto Ordinante richiedente.

Articolo 16 – L'Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi Legali Rappresentanti

1. L'Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d'acquisizione o ad altro Strumento di Acquisto/Negoziazione.
2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
3. L'Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni

previste dai propri poteri, sulla base dell'Abilitazione conseguita dal Fornitore. L'abilitazione del Fornitore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Legale Rappresentante del Fornitore.

5. Il Fornitore che intende ottenere l'Abilitazione al Sistema deve inviare apposita domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
6. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per cui si richiede l'abilitazione.
7. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Legale Rappresentante del Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
8. Il Fornitore prende atto che è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della domanda di Abilitazione/Ammissione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e al Sistema dinamico d'acquisizione.

Articolo 17 – Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 4 delle presenti Regole.
2. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni.
3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori l'avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della

versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina contenuta nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata all'indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione della versione aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi ed alle norme in esso contenute.
6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Sistema di e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'Abilitazione ai sensi dell'art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 18 – Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica

1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando nel Sistema di e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di

Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.
   Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all'atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l'altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito all'esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l'Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Lavori di manutenzione alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva

conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.

5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.
6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
7. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata, Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
8. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di e-Procurement e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare, come sopra previsto dall'art. 17, comma 8, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma

aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore

1. La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere l'abilitazione del Fornitore fino all'esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per operare a Sistema relativamente alle procedure in corso all'atto dell'esito positivo della valutazione da parte di Consip, il nuovo Legale Rappresentante è, inoltre, tenuto a richiedere a Consip di effettuare le attività necessarie ai fini di detta operatività.
2. Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all'art. 18- e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito.
3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione ai fini dell'abilitazione, comporteranno l'immediata Sospensione dell'Abilitazione del Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla

scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell'Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, la richiesta di cancellazione di un Punto Ordinante o di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza.

Articolo 20 – Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e Revoca della Abilitazione

1. La durata dell'Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione del MEF e/o di Consip.
2. La Sospensione, l'Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
   Fatti salvi gli altri casi di Sospensione previsti dalle presenti Regole, nell'ipotesi di apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90, al Fornitore verrà – a far data dalla comunicazione di apertura del procedimento e fino alla chiusura dello stesso – temporaneamente impedito l'accesso e la partecipazione al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'applicazione di sistemi reputazionali che possono essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza del Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione, all'Annullamento o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa

indicazione da parte del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 21 – Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto/Negoziazione del Sistema si impegna a mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.
2. Il Catalogo contiene i Prodotti e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi presentati nel Catalogo siano conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabili e che siano effettivamente disponibili per l'acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti.
3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.
4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di

Acquisto/Negoziazione, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.

5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.
8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

Articolo 22 – Comunicazioni

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell'Area Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, , l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di

tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.

3. Consip S.p.A. utilizza di regola l'Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.
4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quale la casella di Posta Elettronica Certificata.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio Account quale la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.
6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore procedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di

e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.

Articolo 23 – Sistema informatico e registrazioni di sistema

1. Il Sistema di e-Procurement è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-*ter*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando quanto previsto dal seguente art. 24. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

Articolo 24 – Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici

1. Il Sistema si avvale di un servizio di conservazione terzo a norma utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi. A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il suddetto Dipartimento ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna a seguito del quale il Sistema si avvale del servizio di conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema. Tra questi ultimi sono ricompresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP.
2. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.
3. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e agli strumenti di acquisto/negoziazione che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema. Provvede, altresì, alle attività propedeutiche allo svolgimento della conservazione degli atti e dei documenti medesimi.
4. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti ineriscono e, per conoscenza, a Consip.
5. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
6. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.

7. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 25 – Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema

1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Prodotti e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e – eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di

danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.

3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.

4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione forniti tramite gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione presentati eventualmente anche nei Cataloghi - dal Fornitore e acquistati dal Soggetto Aggiudicatore, alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.
6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Articolo 27 – Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione o della violazione della normativa vigente, inclusa la

violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 – Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i Prodotti protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.
3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
   - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
   - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
   - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;

- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 29 - Normativa applicabile

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, della legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema – inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

Articolo 30 – Privacy

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 31 – Accesso agli atti

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno

tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal "Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip" pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 32 – Richieste, contestazioni e segnalazioni

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all'Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.
2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.

Parte II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
3. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico.
5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati in ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) , nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In aggiunta alle definizioni dell'art. 1 della Parte Generale, con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti

termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Capitolato d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico, Capitolato d'Oneri: uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono possedere i Prodotti e i Servizi offerti dal Fornitore nel Mercato Elettronico;

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i singoli bandi del Mercato Elettronico e per la quale il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

Catalogo elettronico: l'elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture ad esso applicabili;

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d'oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e

l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di abilitazione: il documento che il soggetto richiedente l'abilitazione deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti/Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una RDO;

Ordine Diretto (ODA): Strumento di Acquisto mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore predispone e invia al Fornitore la manifestazione di volontà per l'acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico;

Richiesta di Offerta (RDO): Strumento di Negoziazione mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore invia l'invito ad offrire ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole;

Scheda merceologica: tabella contenente l'elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati;

Sottocategoria merceologica: area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 35 – Capitolati d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso appositi Capitolati d'Oneri di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. I Capitolati d'Oneri di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. I Capitolati d'Oneri vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Capitolato d'Oneri.
4. I Capitolati d'Oneri di abilitazione indicano, tra l'altro:
   a) le categorie merceologiche per settori di prodotti, servizi o lavori di manutenzione in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il Capitolato d'Oneri;
   b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei Prodotti o lavori di manutenzione, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i Prodotti e servizi offerti dai Fornitori;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego, Annullamento o revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle categorie di merceologiche relative al Capitolato d'Oneri in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
6. I Capitolati d'Oneri di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Capitolato d'Oneri. Nel corso della vigenza del Capitolato d'Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Capitolato d'Oneri di Abilitazione potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri di Abilitazione medesimo e delle disposizioni delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38.
8. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Capitolato d'Oneri di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei Contratti

Pubblici, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Resta fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 36 – Domanda di Abilitazione al MEPA

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 37-38 e dall'apposito Capitolato d'Oneri di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana. La Domanda di Abilitazione può contenere anche un Catalogo di Prodotti e Servizi che il Fornitore intende offrire nel Mercato Elettronico, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 38.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di abilitazione si applica l'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio/aggregazione e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del consorzio/aggregazione, ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nella

Domanda di Abilitazione dovrà produrre a Sistema la propria Domanda di Abilitazione, resa e sottoscritta con Firma Digitale da parte del legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici non iscritti alla C.C.I.A.A., il Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggregazione deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.

4. Le imprese partecipanti ad una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermi restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 delle presenti Regole.
6. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico.
7. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Capitolato d'Oneri può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Capitolati d'Oneri o ad altre Categorie dello stesso Capitolato d'Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d'Oneri di abilitazione per il quale intende essere abilitato.
8. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del successivo art. 46, comma 7, è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80,

comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione.

Articolo 37 – Concessione dell'Abilitazione al MEPA al Fornitore

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate. Consip si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione. A tale fine, è prevista un'apposita procedura di cosiddetta "Riassegnazione", attraverso la quale Consip richiede al fornitore i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo Capitolato d'Oneri sulla base del quale è stata richiesta.

Articolo 38 – Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Al momento della Domanda di Abilitazione, così come durante l'Abilitazione al MEPA, il Fornitore abilitato dovrà proporre, laddove non diversamente specificato dal Capitolato Tecnico del singolo Capitolato d'Oneri di Abilitazione, un Catalogo contenente i Prodotti e Servizi che offre ai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto dei Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dei Capitolati d'Oneri di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico. A tal fine il Fornitore dovrà seguire le relative istruzioni presenti sul Sito.
2. Consip si riserva di procedere alla sospensione del Fornitore nel caso in cui non sia presente, per un periodo superiore a 6 mesi, nel Mercato Elettronico un Catalogo.
3. Al Catalogo e ai Prodotti e Servizi ivi indicati si applica, in particolare, l'art. 21 delle presenti Regole. Consip non effettua controlli o verifiche di sorta, formali o sostanziali, sui Cataloghi di Prodotti e Servizi inviati dal Fornitore e pubblica i

Cataloghi contenenti i Prodotti o i Servizi come richiesti dal Fornitore. Consip si riserva comunque la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica di sorta sui Cataloghi, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, nonché dall'art. 21, comma 4, delle presenti Regole e di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la cancellazione e la sospensione di Prodotti e Servizi dai Cataloghi dei Fornitori, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al Fornitore.

4. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito del Mercato Elettronico, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Si applicano, in particolare, gli artt. 42 e seguenti delle presenti Regole.

Articolo 39 – Durata, Sospensione, Annullamento e Revoca dell'Abilitazione al MEPA

1. La durata dell'Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata nei relativi Capitolati d'Oneri.
2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione, Annullamento e Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riservano il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. L'Annullamento, la Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. Successivamente all'Annullamento, alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Mercato Elettronico, salva diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 40 – Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di Annullamento o Revoca dell'Abilitazione, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento o Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento o Revoca medesimo, decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.
3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca o all'Annullamento.

Articolo 41 – Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.
3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere

tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.

Articolo 42 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati

1. Il Catalogo di Prodotti e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolato d'Oneri di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l'obbligo per il Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolato d'Oneri di Abilitazione, successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
2. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto dall'art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolato d'Oneri relativo al Prodotto/Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
3. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti/Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione ad esso applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore. Si rammenta, altresì, che il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti a Catalogo, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 43 – Formazione e pubblicazione del Catalogo

1. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti

dal Sistema (cd. “normalizzazione”). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di Prodotti e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all’interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi inseriti nel Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 44 – Modifica e Integrazione del Catalogo

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un Prodotto/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Prodotti/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con Firma Digitale. E’ in ogni caso fatta salva la validità e l’efficacia dell’offerta contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della modifica dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 delle presenti Regole.
2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, fatta salva l’ulteriore validità ed efficacia dell’offerta precedentemente pubblicata fino al termine fissato da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell’articolo 42 delle presenti Regole
3. Il Fornitore abilitato può effettuare in qualsiasi momento l’integrazione del proprio Catalogo con l’inserimento di nuovi Prodotti/Servizi inerenti il Capitolato d’Oneri e/o la Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 42, Consip potrà procedere alla rettifica e all’eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Prodotti/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. Consip potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui, ad esempio, in occasione di verifiche riscontri la mancata

conformità di uno o più Prodotti/Servizi ai requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.

2. L'eliminazione dei Prodotti/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.

Articolo 46 – Procedure di acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti sotto soglia:
   a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
   b) mediante affidamento diretto con acquisti a catalogo.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA.
3. L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente, anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.
5. La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica

procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente. Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA.

6. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
7. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
8. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori procedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 18 comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni all'esito dei medesimi.

Articolo 47 – Acquisto mediante Ordine Diretto

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinante che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo

concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale.

Articolo 48 – Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto

1. Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

Articolo 49 – Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Prodotti o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità

Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le 100 righe.

4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordine Diretto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinante entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell'Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante.
5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.
6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare al Punto Ordinante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine inviato dal Punto Ordinante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda

ugualmente dare corso all'Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al ricevimento dell'Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 50 – Acquisto tramite RDO

1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO previste dal Sistema, individuando e descrivendo i Prodotti/servizi/lavori di manutenzione oggetto della RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO. Il Punto Ordinante, ove ne sussistano i presupposti normativi, potrà ricorrere alla RDO verso un unico fornitore.
2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente Prodotti/servizi/lavori di manutenzione conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al Prodotto/servizio/lavoro di manutenzione oggetto della RDO.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare, tenuto conto dei principi generali fissati dal Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposito modulo di RDO un termine, congruo e sufficiente, entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal Soggetto Aggiudicatore.
5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche

qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 51 – Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.
2. L'Offerta di Prodotti o servizi o lavori di manutenzione non conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri costituisce violazione delle presenti Regole.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui il Fornitore offerente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Articolo 52 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

1. Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di manutenzione, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Fornitore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il Contratto.
3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
   a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Stipula", che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.
   b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.

Articolo 53 – La conclusione del Contratto

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice

dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata "Dati e Documenti di Stipula".

2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell'acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

Articolo 54 - Informazioni sull'esecuzione del Contratto

1. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
2. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, delle Regole, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 55 – Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico

1. Nell'ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico da parte degli Utenti, provvedendo all'accertamento delle relative violazioni.
2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. Entro quindici giorni solari successivi dall'invio della contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi del comma 2 del presente articolo:

- l'invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
- l'inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la replica di righe di catalogo con Prodotti/Servizi sostanzialmente identici.

4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni delle Regole, di cui al all'art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate nel Sito.
5. L'accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la segnalazione in un'apposita sezione visibile agli Utenti del MEPA in applicazione del sistema reputazionale, ove previsto e reso disponibile come funzionalità all'interno del Mercato Elettronico, la Sospensione dell'abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell'art. 39 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.

6. E’ fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito – e come tale produttivo di penali e danni risarcibili – e/o autonoma causa di Sospensione, Annullamento, Revoca o Diniego dell’Abilitazione, anche prescindendo dall’accertamento di cui al comma 2.
7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l’invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell’ambito del Mercato Elettronico, Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre all’adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione, Annullamento e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all’Abilitazione o alla Registrazione al Mercato Elettronico.